



UNIONE DEI COMUNI
VALLE DELL'AGOGNA
PROVINCIA DI NOVARA



Originale

DELIBERAZIONE N. 5 del 29/07/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di funzionamento del Consiglio.

L'anno duemilasedici addi ventinove del mese di luglio alle ore 20:30 nella Sala consiliare del Comune di Invorio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BARATELLI MICHELA	Presente
BELLONE FRANCO	Presente
CAPURSO PIETRO	Presente
CAVIGIOLI CRISTINA	Assente - Giust.
COLOMBO CRISTIANA	Presente
COLOMBO TOMMASO	Assente - Giust.
DAVERIO MATTEO	Assente - Giust.
DEL CONTE ROBERTO	Presente
ERBEA BRUNO ENRICO	Presente
FANCHINI ROBERTO	Presente
FERRI FEDERICA	Assente - Giust.
FRATTINI CARLO	Assente - Giust.
FRATTINI GIULIO	Presente
GODI ILARIO	Presente
MARGAROLI DORIANO	Presente
MUNARO SIMONA	Presente
PELIZZONI FLAVIO	Presente
REGGIORI MANUELA	Presente
ROLLINI ALBERTO	Presente
SAVIO LORENZO	Presente
THIELLA LAURA	Presente
VALERI GILBERTO	Presente
VICARI CESARE	Presente

ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale di Bolzano Novarese Dott. Alberto Fornara il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pietro Capurso - Presidente del Consiglio dell'Unione - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero - 1 - dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE "VALLE DELL'AGOGNA"

Sentita la preliminare illustrazione del Consigliere Roberto del Conte al quale il Presidente del Consiglio conferisce parola per evidenziare i punti principali del Regolamento proposto, già integralmente inviato a tutti i Consiglieri unitamente alla convocazione;

Esposti e riassunti i contenuti dei n. 46 articoli di cui si compone il Regolamento di funzionamento del Consiglio;

Sentito l'intervento del Consigliere Rollini Alberto il quale evidenzia che in alcuni punti, il Regolamento proposto non risulta allineato con le previsioni del Regolamento del Consiglio di Invorio, auspicandone un successivo adeguamento, evidenzia il ruolo propositivo delle minoranze, auspica che i risparmi che si potranno ottenere dalla gestione unionale vengano destinati ad un'implementazione delle risorse per il Personale esterno ed anticipa che le due minoranze consiliari di Invorio confluiranno in un unico gruppo, nell'ambito del Consiglio dell'Unione per il quale verrà data formale comunicazione;

Visto il parere del Segretario Comunale Dott. Alberto Fornara in merito alla regolarità amministrativa del regolamento proposto per il quale verranno corretti, come evidenziati, i refusi presenti agli art. 13 comma 1 e 43 comma 1 e comma 3 ;

Con voti unanimi espressi dai 18 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione di Comuni Valle dell'Agogna, composto di n. 46 articoli nella stesura qui allegata.



Unione di Comuni
VALLE DELL'AGOGNA

Piazza Vittorio Veneto 2 - 28045 Invorio
P.IVA 02424680037
Provincia di Novara



Regolamento di funzionamento del Consiglio

approvato con delibera di consiglio

n° 5 del 29/07/2016

modificato con DCU n. 4 del 17/05/2021

PRINCIPI GENERALI

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di esecuzione delle norme legislative e dello Statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio dell'Unione, delle sue commissioni e degli altri organi che lo compongono.
2. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi di dubbia interpretazione del presente Regolamento, la decisione spetta al Consiglio su proposta del Presidente, sentiti i capi gruppo presenti in aula e il parere del segretario.
3. Nel caso di contestazione delle decisioni del Presidente del Consiglio avanzate anche da un solo Consigliere, il Presidente indice mozione d'ordine apposita che sottopone al Consiglio.

ART. 2 - APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione e le sue eventuali successive modifiche sono approvate con deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

TITOLO I

II CONSIGLIO DELL'UNIONE VALLE DELL'AGOGNA

ART. 3 - SEDE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il Consiglio si riunisce di norma nella sala consiliare del Comune di Invorio, sede dell'Unione.
2. Il Comune ospitante è tenuto a fornire quanto occorrente al regolare funzionamento del Consiglio: nello specifico, operatori di vigilanza a disposizione del Presidente del Consiglio e altri dispositivi e strumenti necessari per lo svolgimento della seduta specifica.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio dell'Unione della Valle Dell'Agogna è composto secondo le disposizioni previste nello statuto dell'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente, eletto secondo le modalità indicate nello statuto dell'Unione.

ART. 5 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno; nelle forme previste dal presente regolamento convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività, assicura

una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, apre e chiude le sedute, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, facendo in tal modo osservare il Regolamento. A tal fine tutela il Consiglio e gli addetti ai lavori da eventuali turbative che provengano dall'interno o dall'esterno, esercitando il potere disciplinare interno verso i Consiglieri e le azioni eventualmente necessarie verso gli intervenuti esterni, anche con l'ausilio della forza pubblica del servizio di sicurezza.

2. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito nelle sue funzioni dal Presidente dell'Unione. In caso di assenza anche del Presidente dell'Unione le funzioni di Presidente del Consiglio per quella specifica seduta sono svolte dal Vicepresidente dell'Unione e in caso di assenza anche di questi dal Consigliere più anziano di età presente in aula.
3. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, si rimanda a quanto previsto nello Statuto dell'Unione.

ART. 6 - REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Un terzo dei Consiglieri componenti il Consiglio può proporre con iniziativa motivata una mozione di revoca del Presidente del Consiglio, da discutere entro i trenta giorni successivi alla sua registrazione al protocollo dell'Unione.
2. La proposta di revoca è approvata quando ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

ART. 7 - IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Segretario Generale dell'Unione o chi legalmente lo sostituisce a seguito di nomina espressa dal Presidente dell'Unione, è l'organo che presiede alla formazione della pubblica fede documentale, accertando la volontà del collegio, ed in quanto tale partecipa alle sedute del Consiglio, sovrintende alla formazione del processo verbale, esegue l'appello nominale, accerta il risultato delle votazioni ed in genere coadiuva il Presidente del Consiglio per il regolare andamento dei lavori del Consiglio dell'Unione.

ART. 8 - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni con vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, disciplinate dalle normative in materia di enti locali, secondo le modalità e procedure stabilite dal presente regolamento.
3. Ogni Consigliere:
 - a) ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, nelle forme regolate dal presente Regolamento;
 - b) ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo al Presidente dell'Unione o ai Sindaci da esso delegati;
 - c) ha accesso, al fine di ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, agli uffici dell'Unione e degli enti cui l'Unione stessa partecipa, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio;
 - d) ha diritto di ottenere copia degli atti dell'Unione, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società partecipate nonché dei relativi atti preparatori.
4. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti nei Consigli comunali dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.
5. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni e sui documenti ed atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto agli eventuali rimborsi spese nei termini fissati dalle vigenti leggi. I Consiglieri che intendono usufruire dei rimborsi dovranno farne esplicita richiesta in forma scritta alla Segreteria dell'Unione, entro e non oltre il termine tassativo di trenta giorni dalla seduta cui afferiscono le spese, a pena di decadenza.

ART. 9 - ASSENZE DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri che, per qualsiasi motivo, non fossero in grado di partecipare alle adunanze consiliari, sono tenuti a darne giustificazione al Presidente del Consiglio o a chi ne fa legittimamente le veci. Le comunicazioni relative sono presentate al Presidente del Consiglio o chi ne fa legittimamente le veci prima dell'inizio della seduta, in forma scritta, o anche per il tramite della segreteria dell'Unione, via fax, via e-mail o verbalmente al Presidente.
2. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, gravi motivi familiari, assenze per esigenze di lavoro, per congedi autorizzati dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta e altre situazioni assimilabili. Non si ritengono giustificate le assenze dovute alla intenzione di volere con il non intervento protestare contro il sistema di amministrazione del Presidente dell'Unione o della Giunta o della maggioranza consiliare.

3. Di esse si deve far menzione nel processo verbale della seduta, previa comunicazione al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. Il Consigliere che si assenta dalla adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisarne il Segretario e il Presidente del Consiglio, perché ne prenda nota nel verbale. Parimenti, il Consigliere che arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori dovrà, per non essere considerato assente, darne comunicazione al Segretario e al Presidente del Consiglio.

ART. 10 – CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. La cessazione dalla carica di consigliere dell'Unione, e le relative procedure per la relativa sostituzione, sono disciplinate dall'articolo 16 dello Statuto. I Comuni aderenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Unione il verificarsi delle suddette cause di cessazione per uno o più consiglieri del proprio Comune.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Unione provvede a comunicare al Comune di competenza le avvenute dimissioni e si attivano le procedure statutariamente previste per la sostituzione del Consigliere dimissionario.
3. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie e a quelle straordinarie per tre sedute consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio dell'Unione. Il Presidente del Consiglio dell'Unione, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

TITOLO II

I GRUPPI CONSILIARI

ART. 11 - GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri dell'Unione sono costituiti in gruppi consiliari formati da quattro o più componenti e dotati di un Capogruppo.
2. La costituzione dei gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato; la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di parte di un Consigliere ad un gruppo diverso da quello dichiarato devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio.

ART. 12 - DOTAZIONE STRUMENTALE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Per lo svolgimento delle loro funzioni i gruppi possono disporre di uno spazio con connessione Internet, secondo un calendario da concordare con il Presidente del Consiglio e la Direzione dell'Unione, stabilito in rapporto alle concrete disponibilità di spazi.
2. Per l'assistenza giuridica tecnica ed amministrativa necessaria all'espletamento delle proprie funzioni, i gruppi possono fare riferimento al personale dell'Unione nelle cui competenze rientra l'assistenza agli organi istituzionali e, attraverso esso, agli altri organi tecnici dell'Unione.

ART. 13 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dai Capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi consiliari o loro delegati, oltre al Presidente dell'Unione o suo delegato. Le eventuali deleghe devono essere preventivamente comunicate in forma scritta a mezzo fax e/o e-mail inviati al Presidente del Consiglio e per conoscenza alla segreteria dell'Unione all'indirizzo e-mail: segreteria@unionevalleagogna.it.
2. Può avvalersi anche della consulenza tecnica del Segretario Generale o di un delegato, anche per le funzioni di verbalizzazione.
3. La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente nella definizione del calendario delle sedute del Consiglio e nella formulazione dell'ordine del giorno dei lavori, si pronuncia sulle questioni di interpretazione del Regolamento di Funzionamento e su quant'altro sia ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio.
4. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio.
5. Delle riunioni della conferenza deve essere steso un report sintetico contenente le decisioni raggiunte e le eventuali posizioni contrarie.
6. A fronte di specifiche esigenze di rapidità operativa, il Presidente del Consiglio può informare e/o raccogliere le opinioni dei capigruppo a mezzo posta elettronica o telefono, dando però

comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, delle esigenze che hanno reso necessaria tale modalità.

TITOLO III

LE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 14 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le commissioni consiliari sono disciplinate secondo l'art. 25 dello Statuto dell'Unione.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio dell'Unione organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche attraverso l'eventuale articolazione in sessioni.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente dell'Unione, sulla base della giacenza degli atti istruiti dagli organi tecnici e delle richieste di inserimento di argomenti da parte dei gruppi consiliari o dei singoli Consiglieri e delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 16 - PROGRAMMA DI MANDATO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE

1. Il Presidente dell'Unione predispone un programma di mandato, di validità pari alla durata del suo mandato, con indicati gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, che viene aggiornato annualmente in occasione del rapporto annuale di cui al c. 3.
2. Il programma di mandato del Presidente è sottoposto ad apposita deliberazione del Consiglio.
3. Il Presidente dell'Unione provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, ad inviare ai Consigli comunali dei Comuni aderenti un rapporto circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le eventuali criticità presenti, i principali programmi e obiettivi futuri.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 17 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Le sedute possono essere di carattere ordinario, straordinario o urgente.

2. Sono considerate ordinarie le sedute del Consiglio che hanno all'ordine del giorno l'approvazione dei seguenti atti:
 - a. l'approvazione del bilancio;
 - b. il conto consuntivo;
 - c. i provvedimenti di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - d. la variazione di assestamento generale del bilancio;
 - e. l'approvazione e le modifiche dello statuto
3. Sono considerate straordinarie le altre sedute
4. La convocazione del Consiglio dell'Unione è fatta dal Presidente del Consiglio mediante avviso che viene depositato nell'apposita sezione riservata del sito web dell'Unione. Dell'avvenuto deposito viene data comunicazione nella stessa giornata mediante e-mail e/o sms, secondo le indicazioni fornite per scritto da ciascun Consigliere in occasione della prima seduta cui è chiamato a prendere parte. Nel caso in cui il Consigliere non abbia fornito tali riferimenti, la comunicazione viene fatta alla Segreteria del Comune di appartenenza, che provvede ad informare il consigliere medesimo, anche telefonicamente. L'accesso ai documenti presenti sul sito web dell'Unione può essere effettuato dalla Segreteria del Comune di appartenenza secondo modalità concordate con il Consigliere interessato.
5. Nel caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, i poteri di convocazione del Consiglio spettano al Presidente dell'Unione. In caso di assenza temporanea anche del Presidente dell'Unione i poteri di convocazione spettano al Vicepresidente dell'Unione e in caso di assenza anche di questi dal componente della Giunta più anziano di età.
6. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, entro un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
7. Il Presidente del Consiglio, quando lo ritiene opportuno, può comunicare ai consiglieri un preavviso informale circa il giorno ed eventualmente l'orario previsti per lo svolgimento della successiva seduta del Consiglio. Il preavviso viene comunicato informalmente ai Consiglieri dalla segreteria dell'Unione esclusivamente a mezzo sms o e-mail. Tale preavviso informale non ha nessun valore ufficiale e ogni seduta del Consiglio dovrà pertanto essere convocata ufficialmente - anche in data e ora diversa da quella indicata nel preavviso informale - mediante convocazione ufficiale resa nei tempi e modi regolamentari previsti.

8. L'avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora precisa della riunione, nonché l'elenco degli oggetti da trattare all'ordine del giorno; deve essere depositato almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie, tre giorni prima per quelle straordinarie ed almeno 24 ore prima per quelle urgenti. Il termine è computato in giorni di calendario (sabato e festivi compresi), senza contare il giorno di convocazione ma computando il giorno di svolgimento.
9. Eventuali nuove proposte aventi carattere d'urgenza e non comprese nell'ordine del giorno iniziale possono essere introdotte dandone avviso ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della relativa riunione di Consiglio, con le stesse modalità previste per la convocazione.
10. Contestualmente al deposito sul sito web dell'Unione, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati anche all'albo dell'Unione e dei Comuni, a cura rispettivamente della segreteria dell'Unione e delle segreterie comunali e sono portati a conoscenza del pubblico con modalità che ciascun Comune potrà decidere.
11. Le proposte devono essere depositate entro il primo giorno successivo a quello di convocazione del Consiglio nell'apposita area riservata del sito dell'Unione, con tutti i documenti e gli eventuali pareri necessari per poter essere esaminate. In ogni caso devono essere depositate 24 ore prima del giorno di convocazione.

ART. 18 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; eccezionalmente possono essere segrete nei casi previsti ai successivi commi del presente articolo. Le sedute pubbliche possono avere, all'occorrenza, carattere aperto o parzialmente aperto, secondo la disciplina del presente articolo.
2. Qualsiasi cittadino può accedere alla sala consiliare prendendo posto nell'apposito settore riservato al pubblico. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto idoneo per la funzione di documentazione che è chiamata a svolgere.
3. Chiunque accede nella sala delle adunanze consiliari non può portare armi di sorta e, deve restare in silenzio per tutta la durata della seduta, astenendosi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione.
4. Nessuna persona estranea al Consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nella parte della sala riservata ai Consiglieri, in cui sono ammessi, il Segretario ed il personale addetto al servizio, i Dirigenti di Area e il Revisore dei Conti, per essere eventualmente sentiti in ordine a particolari oggetti all'ordine del giorno, oltre che funzionari, consulenti od autorità espressamente individuate dal Presidente del Consiglio.

5. Il Consiglio è in obbligo di deliberare con l'esclusione del pubblico dalla sala delle adunanze quando si tratti di questioni concernenti persone.
6. Qualora per ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni di determinate persone, il Consiglio, anche nel corso della discussione, lo ritenga opportuno, può adottare la deliberazione senza la presenza del pubblico e con votazione segreta, riportando nell'atto adeguate motivazioni.
7. Quando un Consigliere ritenga che nel corso della discussione venga in trattazione la questione di persone, può chiedere che il Consiglio deliberi la trasformazione della seduta da pubblica a segreta.
8. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i Consiglieri ed il Segretario.
9. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale o di speciale importanza per la vita della collettività locale, il Consiglio può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta o parzialmente aperta. Alla prima tipologia possono prendere parte tutti i cittadini interessati, con diritto di parola; alla seconda possono prendere parte attiva con diritto di parola gli esponenti di organi pubblici e/o organizzazioni della società civile espressamente invitati in quanto detentori di competenze o interessi specifici nelle tematiche affrontate.

ART. 19 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati, computando il tal numero anche il Presidente dell'Unione.
2. L'adunanza del Consiglio si apre all'ora indicata all'avviso di convocazione.
3. Essa diviene valida agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale.
4. Il numero legale viene accertato all'inizio della seduta mediante l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'adunanza.
5. Qualora i Consiglieri non siano presenti nel numero necessario, il Presidente del Consiglio dispone che si proceda a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo.
6. Raggiunto il prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio annuncia che la seduta è aperta, specificando l'ora di inizio.
7. In caso contrario, trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio apre ugualmente la seduta, citando l'ora di apertura, e fa redigere il processo verbale in cui si dà atto della insufficienza del numero, si dichiara deserta l'adunanza e si

indicano i nomi dei Consiglieri intervenuti e quelli degli assenti: quindi dichiara sciolta l'adunanza.

8. Durante la seduta il Presidente del Consiglio procede alla verifica del numero legale, se richiesto, esclusivamente nell'imminenza del procedimento di votazione.
9. Qualora venga accertata la mancanza del numero legale, la seduta viene sciolta riportandone menzione nel verbale nel quale saranno indicati i Consiglieri presenti e quelli assenti con le eventuali giustificazioni.

ART. 20 - PROCEDIMENTO PER LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Gli argomenti all'ordine del giorno vengono trattati nell'ordine con il quale sono presentati nell'avviso di convocazione, salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza dei presenti con votazione palese.
2. La trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno procede secondo l'ordine seguente:
 - a. illustrazione della proposta di deliberazione o della comunicazione al Consiglio;
 - b. discussione generale, seguita da eventuali proposte di deliberazione;
 - c. ove richiesta, discussione particolareggiata dell'atto nei suoi articoli, o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti o aggiunte;
 - d. votazione complessiva delle proposte.
3. Il Presidente del Consiglio, il Presidente dell'Unione, i relatori della Giunta e delle Commissioni consiliari, i singoli Consiglieri che abbiano avanzato una specifica proposta deliberativa comunicano ed illustrano l'oggetto in trattazione, mettendo in evidenza, in linea generale, le ragioni e i contenuti dell'atto, eventualmente riportando il parere degli organi amministrativi, tecnici, contabili etc. L'argomento può anche essere illustrato mediante relazione scritta, in precedenza depositata in allegato agli atti che si riferiscono agli oggetti posti all'ordine del giorno della seduta, resa disponibile in formato elettronico a ciascun Consigliere.

ART. 21 - EMENDAMENTI DEI PROVVEDIMENTI DISCUSSI IN AULA

1. Sugli argomenti trattati in Consiglio sono presentati gli emendamenti, intendendosi per tali le correzioni di forma delle proposte ed anche le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle loro singole parti.
2. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto, 24 ore prima della seduta, al Presidente del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario del Consiglio.
4. È consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.
5. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento.
6. A fronte sia di uno, che di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva.
7. In caso di accoglimento di emendamenti che incidono sulla sostanza del provvedimento, al fine di permettere la votazione complessiva sulla proposta di atto deliberativo con l'acquisizione dei pareri obbligatori ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, il punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una seduta successiva qualora non sia possibile acquisire i pareri obbligatori preventivi nella medesima seduta.
8. Costituisce emendamento tecnico la variazione all'atto depositato nell'apposita sezione del sito web dell'Unione proposta dagli organi tecnici dell'Unione e illustrata nel corso della seduta, in ragione di elementi sopravvenuti dopo il deposito dell'atto in trattazione. L'emendamento tecnico è soggetto alla medesima normativa degli emendamenti proposti dai membri del Consiglio ed è proposto dal Presidente del Consiglio.

ART. 22 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. Si ha la questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere, mentre si ha la questione sospensiva quando viene proposto che un dato argomento debba essere rinviato.
2. La questione pregiudiziale o la domanda di sospensiva possono essere presentate verbalmente da ogni Consigliere, prima o durante la discussione in merito. Esse verranno discusse e poste in votazione palese prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito. Su di esse sono ammessi a parlare: un consigliere a favore, oltre il proponente, e non più di due contro, per non oltre cinque minuti ciascuno. Qualora vi sia un maggior numero di richieste di intervento, la facoltà di parlare è concessa a discrezione del Presidente del Consiglio in modo da assicurare la massima rappresentazione delle posizioni presenti.

ART. 23 - FATTO PERSONALE

1. Vi è "fatto personale" quando un Consigliere sia intaccato nella propria condotta (morale, politica, pubblica, privata), o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari di quelli effettivamente espressi o avvenuti.
2. La parola per fatto personale può essere domandata in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente del Consiglio.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso consista, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente del Consiglio non è stata accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza dei presenti.

ART. 24 - L'INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente dell'Unione od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati.
2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche all'apertura della seduta, rimettendo copia del testo al Presidente del Consiglio.
3. . Il Presidente dell'Unione, o il Sindaco delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, nei limiti di tempo a queste riservate e sempreché dispongano degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta **entro 30 (trenta) giorni** in forma scritta.
4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformare l'interrogazione in interpellanza, che verrà discussa nella seduta seguente.
5. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione o Sindaco delegato, **entro 30 (trenta) giorni**. La risposta viene trasmessa all'interrogante.
6. Qualora venga richiesta la discussione in aula, ma il Consiglio non venga convocato entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione al protocollo dell'Unione, all'interrogazione viene comunque anticipata risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

7. Al momento stabilito dal Presidente del Consiglio per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o i Sindaci delegati danno risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta verbale.
8. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
9. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
10. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.
11. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 25 - L'INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. I consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.
3. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
4. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

ART. 26 - LA MOZIONE

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente la materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri di norma richiesti per le deliberazioni.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi, ovvero può avere per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione

di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta.

3. La mozione deve essere presentata per scritto 48 ore prima della seduta e può essere avanzata da ogni Consigliere.
4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente del Consiglio provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
5. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
6. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

ART. 27 - GLI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Gli ordini del giorno sono inseriti nella convocazione del consiglio su richiesta scritta dei proponenti. Il proponente deve assicurarsi che il testo sia reso disponibile agli uffici affinché possa essere depositato almeno 48 ore prima della seduta. Sono presentati da uno o più consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati, a discrezione del Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di cinque minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

ART. 28 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI O INTERPELLANZE.

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la data di arrivo, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio dell'Unione successiva alla presentazione stessa, ed eventualmente delle seguenti, sino ad esaurimento.
2. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.
3. All'inizio di seduta il Presidente del Consiglio dà o fa dare lettura delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Presidente dell'Unione, se presente, o la Giunta, rispondono immediatamente.
5. Il Consigliere interessato non può parlare sulla propria interrogazione o interpellanza se non dopo che il Presidente dell'Unione, o la Giunta, vi abbiano dato risposta, e soltanto per dichiarare se sia, o no, soddisfatto, e per quali motivi eventualmente non lo sia.
6. In quest'ultimo caso, ove il proponente intenda promuovere una discussione sull'oggetto di una sua interpellanza, deve convertirla in mozione.
7. Quando una stessa interrogazione o interpellanza, sia sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta di norma al primo firmatario; soltanto in caso di sua assenza o rinuncia, il diritto passa al firmatario successivo e così di seguito.
8. La discussione delle interrogazioni si articola nelle seguenti fasi temporali: 5 minuti per la risposta da parte del Presidente dell'Unione o suo delegato, 5 minuti per le dichiarazioni finali del/i presentatore/i, intesi in ogni caso come tempo complessivamente a disposizione.
9. La discussione delle interpellanze si articola nelle seguenti fasi temporali: 5 minuti per la presentazione da parte del/dei promotore/i, 5 minuti per la risposta da parte del Presidente dell'Unione o suo delegato, 2 minuti per le dichiarazioni finali del/i presentatore/i.
10. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, può eccezionalmente prevedere tempi diversi rispetto a quelli previsti dai precedenti commi, nel rispetto del limite massimo di un'ora riservato alle interrogazioni ed interpellanze.
11. Le interrogazioni e le interpellanze che rimanessero da discutere dopo tale periodo di tempo sono rinviate per la discussione alla seduta successiva.. Qualora il rinvio, stante la natura e l'oggetto dell'interrogazione o interpellanza, vanificasse la sua incidenza, il Presidente dell'Unione provvede con risposta scritta entro 5 giorni dal termine della seduta.

12. Il Presidente dell'Unione e il Presidente del Consiglio possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni e le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relative ad argomenti interessanti l'Amministrazione comunale.

ART. 29 - DISCUSSIONE SULLE MOZIONI

1. Le mozioni che i Consiglieri presentano a termini del presente Regolamento vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima, per lo svolgimento e la discussione, salvo diversa decisione in merito del Consiglio.
2. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.
3. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, non superiore ai tre minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

ART. 30 - MOZIONE D'ORDINE

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente Regolamento, ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio.
3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza dei presenti.

ART. 31 - COMUNICAZIONI, PROPOSTE E QUESTIONI ESTRANEE E CELEBRAZIONI PARTICOLARI

1. Il Consiglio dell'Unione non può deliberare, né mettere in discussione, alcuna questione o proposta estranea agli oggetti già regolarmente iscritti all'ordine del giorno, se non con le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. È consentito al Presidente dell'Unione e/o al Presidente del Consiglio, in ogni momento, di fare comunicazioni estranee all'ordine del giorno, purché non riguardino questioni personali.
3. Sulle comunicazioni del Presidente dell'Unione non si può aprire discussione, bensì sulle medesime è consentito presentare mozioni, da iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza successiva.

4. Ogni Consigliere può chiedere la parola, e ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni dei sentimenti del Consiglio di fronte ad un evento di interesse locale o nazionale o per comunicazioni di grave importanza.
5. Gli interventi relativi a tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, essere contenute nel limite di tre minuti per ogni Consigliere, e, qualora il Presidente del Consiglio non le ritenesse opportune, sull'ammissibilità delle medesime si pronuncia il Consiglio, senza discussione e a maggioranza dei presenti.

ART. 32 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. Allorché si debba trattare una proposta, il Presidente del Consiglio dà la parola al proponente per l'esposizione delle ragioni e contenuti del provvedimento.
2. Sono poi ammessi a parlare i Consiglieri che lo desiderano.
3. Nessun Consigliere può prendere la parola se prima non l'ha ottenuta dal Presidente, il quale l'accorda secondo l'ordine della domanda, a meno che qualcuno dei richiedenti dichiari di cedere ad altri il proprio turno.
4. Nessun Consigliere può prenotare la parola più di una volta sullo stesso oggetto.
5. È consentito soltanto un ulteriore intervento, in forma succinta, per fatto personale, per mozione d'ordine, o per dichiarazione di voto.
6. I Consiglieri parlano rivolgendo la parola all'intero consesso, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri membri del Consiglio.
7. Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.
8. L'oratore può svolgere il suo pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare col trattare questioni estranee all'argomento in discussione.
9. I Consiglieri hanno di norma 5 minuti di tempo per l'intervento, che possono essere derogati in aumento dal Presidente del Consiglio.
10. A nessuno è permesso interrompere chi parla, salvo per un richiamo al presente Regolamento da parte del Presidente del Consiglio.
11. Il Presidente dell'Unione, ovvero eventuali relatori, anche quando riferiscono su oggetti demandati allo studio di speciali commissioni consiliari, ricevute l'assenso del Presidente del Consiglio, possono prendere la parola in qualunque momento della discussione, ma, dopo la chiusura di essa, soltanto per dichiarare se mantengono le loro conclusioni, se accettano o

respingono ordini del giorno o emendamenti presentati, o infine per semplici spiegazioni di fatto.

ART. 33 - ASTENSIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. Tutti i membri del Consiglio si debbono astenere dal partecipare alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso gli organi cui appartengono, verso gli Enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti o contabilità dei loro congiunti sino al quarto grado civile, o del coniuge, ovvero quando si tratti di conferire incarichi ai medesimi.
2. Nei casi ove sia prevista dalla legge l'astensione del Consigliere interessato a prendere parte alle deliberazioni, pena la nullità delle medesime, a questi è fatto obbligo di uscire dalla sala delle adunanze consiliari prima ancora dell'inizio della discussione.
3. Qualora dall'interessato, o da altro Consigliere, venga sollevata eccezione, sulla questione si pronunzia il Consiglio a maggioranza dei presenti.

ART. 34 - CONTINUAZIONE DELLA TRATTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO IN CASO DI MANCATO ESAURIMENTO

1. Qualora non possa ultimarsi la trattazione degli affari all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio sospende la seduta ed avverte che la sua continuazione avrà luogo nel giorno e nell'ora già indicata nell'avviso di convocazione, salvo che nell'occasione venga stabilito diversamente dal Consiglio. Ai Consiglieri non intervenuti alla riunione deve essere comunicato, con le stesse modalità previste per la convocazione, la prosecuzione della seduta nella data e nell'ora già indicata nella convocazione inviata.
2. Nel caso in cui l'eventuale prosecuzione non sia stata indicata nell'avviso di convocazione, il Consiglio decide la data di svolgimento della successiva seduta di continuazione, che potrà essere convocato, ove occorra, con le modalità previste per le sedute aventi carattere di urgenza.

ART. 35 - CHIUSURA DELLA SEDUTA CONSILIARE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

2. È in facoltà del Consiglio dichiarare in qualunque momento chiusa la seduta, mediante votazione per alzata di mano a maggioranza semplice, dietro motivata richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI

LE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO

ART. 36 - SISTEMI DI VOTAZIONE

1. Le votazioni del Consiglio dell'Unione hanno luogo in forma palese, salvo diversa espressa previsione della legge, dello statuto o del presente regolamento.
2. La votazione segreta ha natura eccezionale e riguarda le medesime situazioni in cui è obbligatoria la seduta segreta, riguardando deliberazioni da assumere con valutazioni relative a meriti o demeriti di determinate persone, contemplate al precedente art. 18 o la nomina di rappresentanti dell'Unione in organismi esterni.

ART. 37 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente del Consiglio propone tre Consiglieri, preferibilmente appartenenti a gruppi diversi e rappresentanti sia della maggioranza che della minoranza, a funzionare da scrutatori nelle votazioni.
2. Gli scrutatori unitamente al Presidente del Consiglio ed al Segretario hanno la specifica attribuzione di accertare la regolarità della votazione, sia che abbia luogo a voto palese, sia, particolarmente, che si svolga per scrutinio segreto, esaminando, in questo caso, le relative schede, e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del Consiglio ove sorga contestazione; quindi procedono al conteggio dei voti riportati pro e contro ogni singola proposta.
3. Le schede delle votazioni segrete, riconosciute regolari, vengono distrutte a cura del Segretario.

ART. 38 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Prima che una proposta sia messa in votazione, ogni Consigliere può motivare il proprio voto, anche se la votazione sia segreta.
2. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare i due minuti per ciascun oratore. Il Presidente può concedere una deroga a tale limite a proprio insindacabile giudizio, tenuto conto del numero di iscrizioni a parlare, dell'importanza dell'argomento trattato e della numerosità dei punti ancora da trattare.

3. Durante lo svolgimento delle votazioni non sono consentite dichiarazioni di voto.

ART. 39 - ORDINE DELLE VOTAZIONI

1. L'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a. questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
 - b. questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;
 - c. emendamenti alla proposta, o di parti della proposta, (soppressivi, sostitutivi, aggiuntivi);
 - d. singole parti di una proposta, ove questa sia stata suddivisa, o si componga già, di varie parti o articoli;
 - e. infine proposta principale.
2. Qualora sulle proposte, dopo che siano state annunciate dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede subito alla votazione, senza bisogno di altre formalità che quelle di legge.

ART. 40 – IMMEDIATA ESECUTIVITA'

1. Il Presidente del Consiglio, al termine delle votazioni su una proposta, specifica se è richiesta per l'atto in votazione l'adozione della clausola di immediata esecutività.
2. A seguito della specificazione del Presidente del Consiglio, l'espressione del voto di ciascun Consigliere s'intende riferita sia all'approvazione della proposta che all'adozione della clausola di immediata esecutività.
3. Il Presidente del Consiglio, appena terminato il conteggio dei voti espressi, chiede se qualcuno dei Consiglieri intenda differenziare il proprio voto rispetto alla clausola di immediata esecutività.
4. A seguito delle eventuali dichiarazioni dei Consiglieri, il Segretario della seduta provvede ad annotare a verbale il conteggio definitivo dei voti sulla proposta e sulla clausola di immediata esecutività.

ART. 41 - MODALITÀ DELLA VOTAZIONE SEGRETA

1. Quando, per legge sia richiesto il voto segreto, questo sarà espresso su apposite schede fornite dal segretario verbalizzante.
2. Fatta salva diversa indicazione espressa da parte del Presidente del Consiglio, si adottano le seguenti formule: se si tratta di approvare, o disapprovare, una proposta, si scrive sulla scheda

"FAVOREVOLE" o "CONTRARIO"; se si tratta invece di nomine, si scrive il nome (o i nomi) secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.

3. Chi si astiene pone nell'urna la scheda in bianco.
4. Il numero delle schede estratte dall'urna deve corrispondere al numero dei votanti, in caso contrario la votazione deve essere ripetuta.

ART. 42 - NUMERO LEGALE PER LA VOTAZIONE E COMPUTO DELLA MAGGIORANZA

1. La votazione non può validamente aver luogo se non sia presente la maggioranza dei componenti assegnati al consiglio.
2. Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente del Consiglio, salvo nel caso che siano richieste maggioranze qualificate indicate dalle leggi, dal presente regolamento o dallo Statuto dell'Unione Valle D'Agogna, si intende adottata la proposta che ha ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei presenti.
3. Non possono considerarsi presenti quei Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

TITOLO VII

ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI DAL CONSIGLIO

ART. 43 - FORMA E CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI

1. L'istruttoria della deliberazione si intende perfezionata quando la proposta risulta motivata e contiene i pareri previsti dalla legge, forniti dai dirigenti responsabili dei servizi proponenti individuati sulla base di quanto previsto dalle normative vigenti e dal regolamento di organizzazione dell'ente, in maniera da assicurare al Consiglio la disponibilità degli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono. L'esame preventivo delle proposte da parte dei Consiglieri è garantito con i tempi e modi stabiliti dall'articolo 17 del presente regolamento.
2. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere, precisandone i motivi.
3. Le deliberazioni devono essere numerate progressivamente per ciascun anno solare di adozione e devono recare chiaramente leggibile la data e l'oggetto del provvedimento. I nominativi di coloro che sono intervenuti nella discussione della proposta di deliberazione e i contenuti di tali interventi sono resi disponibili nel Report della seduta.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono firmate dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

ART. 44 - ANNULLAMENTO - REVOCA - MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere all'annullamento, revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
2. Nei provvedimenti di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
5. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive, comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

ART. 45 - PUBBLICAZIONE

1. Le deliberazioni sono pubblicate ai sensi di legge all'albo pretorio on-line dell'ente. L'archivio delle deliberazioni pubblicate è inoltre disponibile nelle apposite sezioni del sito internet dell'ente.
2. La pubblicazione è curata da personale abilitato. Le deliberazioni devono contenere l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, a firma del personale abilitato.

ART. 46 - RILASCIO DI COPIE - ARCHIVIAZIONE

1. Le copie delle delibere sono disponibili per la stampa in carta semplice per chiunque vi abbia interesse, nell'apposita sezione del sito dell'Unione.
2. Copie conformi agli originali possono essere richieste, per scritto e specificandone il motivo, presso la sede dell'Unione, con le modalità e nei limiti previste dalle vigenti leggi e dal regolamento per la disciplina delle modalità di accesso agli dell'ente
3. Gli originali delle deliberazioni sono archiviate e conservate presso la sede dell'Unione.

IL PRESIDENTE


Sig. Pietro Capurso

IL SEGRETARIO COMUNALE


Dott. Alberto Fornara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole, di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i. e modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n° 7/2016

Si attesta che ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. copia delle presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/08/16 al n. 27608/16

Li 16/08/16

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) è divenuta esecutiva il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ovvero il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li _____